



COMUNE DI GIAVE

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 15 del 05/02/2018

PROPOSTA N. 81 del 02/02/2018

OGGETTO: Affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 – FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - (C.I.G.) ZE2220468A - Determinazione a contrattare. Affidamento diretto e impegno fondi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 02.07.2015 , con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile dei servizi dell'area amministrativo-contabile;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 07.04.2017 , con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2017/2019 ;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 05.05.2017 , con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017/2019 parte contabile ;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017- Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017);

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000, in cui si dispone:

- comma 1 :

Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato

- comma 3 :

L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

- comma 5 :

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisizione di un nuovo personal computer per l'Ufficio Tecnico;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio, nominato con atto n. 08 del 02/07/2015;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
- 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 298/2015 :

"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali".

VISTO l'art. 26 della legge n. 488/1999, artt. 3 e 3 bis :

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004) (il d.P.R. n. 101 del 2002 è stato abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010, ora il riferimento è agli articoli 295 e 328 di quest'ultimo)

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. (comma aggiunto dall'art. 1, della legge n. 191 del 2004)

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006:

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

CONSIDERATO pertanto, in termini generali, che i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

CHE tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

Categorie DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014:

L'articolo 9, comma 3, del DL 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016 e poi ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499), nel suo testo attuale, fatto salvo l'impianto spending previgente (articolo unico, commi 499 e 455, della legge n. 296/2006, articolo 2, comma 574, della legge n. 244/2007 e artt. 4 e 15 della legge n.135/2012) stabilisce che con DPCM "sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione".

A decorrere dal 9 agosto 2016 dunque, vi è l'obbligo – per tutti i Comuni - di ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento (Consip S.p.A., Città Metropolitana, Regione), se il fabbisogno annuo, per le categorie merceologiche d'interesse, è superiore alla soglia indicata nel suddetto DPCM. I servizi e le soglie previste dal DPCM che interessano i Comuni sono :

SERVIZI DI USO COMUNE	
Vigilanza armata	40.000
Facility management immobili	Soglia comunitaria
Pulizia immobili	Soglia comunitaria
Guardiania	40.000
Manutenzione immobili e impianti	Soglia comunitaria

Nel caso in cui – in relazione ai beni/servizi individuati – il fabbisogno della stazione appaltante superi l'importo (annuo) indicato nel decreto, il RUP per poter procedere con la richiesta del CIG dovrà seguire una precisa procedura indicata dall'ANAC con la comunicazione del 10 febbraio 2016.

Categorie merceologiche individuate dall'art 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto, sia cartacei che elettronici):

Obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti in tali categorie merceologiche anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori (di almeno il 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le altre categorie) a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività (commi 512/516 della Legge n. 208/2015)

Obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi informatici e di connettività tramite Consip spa e soggetto aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

DATO ATTO che è possibile procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, "qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione

ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa” (cit comma 516 legge n. 208/2015). Per organo di vertice amministrativo, la Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, con la deliberazione n. 14 depositata il 24 febbraio 2016, anche se riferita all’analoga disposizione prevista dal comma 510 dell’art. 1 della stessa legge, ha precisato che si deve intendere il dirigente apicale e non un organo politico, in quanto, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Tuel, i dirigenti hanno competenza esclusiva e inderogabile per tutti i compiti gestionali, ivi compresi gli atti discrezionali, mentre gli organi di governo: Consiglio e Giunta comunale, possono operare con i soli poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Si ritiene quindi che per organo di vertice amministrativo debba intendersi la figura del segretario/direttore generale dell’Ente locale. Si segnala che tale disposizione ha l’obiettivo di un risparmio di spesa annuale - da raggiungere nel triennio 2016-2018 - pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 e che tali risparmi sono utilizzati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica e che la mancata osservanza di tali procedure e risparmi può dar luogo a danno erariale e a responsabilità disciplinare. Si osserva che ad oggi non risulta tuttavia predisposto il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione su cui Consip S.p.A o il soggetto aggregatore interessato dovrebbe programmare gli acquisti di beni e servizi informatici di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al medesimo piano.

RILEVATO che il legislatore non ha posto in capo ai comuni alcun obbligo di approvvigionamento tramite le convenzioni di cui all’art. 26 della L. 488/1999; l’art. 1, comma 449 della l. 296/06 ha chiarito che in capo ai comuni sussiste esclusivamente l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni attive come prezzo massimo di riferimento: l’art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012 commina la sanzione di nullità ai contratti stipulati in violazione di tale obbligo di comparazione, rafforzando l’apparato sanzionatorio originario che prevedeva in caso di violazione dell’obbligo la responsabilità amministrativa e disciplinare. Il comma 3-bis dell’art. 26 dispone che “i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi” sono trasmessi all’ufficio competente al controllo di gestione e, in caso di mancata attivazione di tale controllo (oggi obbligatorio, dopo il D.L. 174/2012), al servizio di controllo interno; infine, è previsto che “il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3”: la dichiarazione deve essere resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 e deve attestare che si è provveduto a verificare i parametri di prezzo-qualità previsti dalle convenzioni Consip attive, utilizzandoli come base di raffronto per la autonoma contrattazione. La legge di stabilità 2016 ha innovato tale disciplina. In primo luogo, le convenzioni cui i comuni debbono fare riferimento, anche in un’ottica di confronto prezzo-qualità, non sono soltanto quelle stipulate da Consip, in quanto ad esse si aggiungono quelle che possono stipulare i soggetti aggregatori per l’ambito territoriale di competenza (comma 499, lett. a). Sul punto, si segnala che con deliberazione n.58 del 23.7.2015 l’Anac ha individuato i soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. n. 66/2014, indicando per la Sardegna la Centrale Sardegna Cat. D’altra parte, il comma 499, lett. d), ha incluso anche gli enti locali tra le pubbliche amministrazioni che hanno l’obbligo di far ricorso alle convenzioni di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999 stipulate da Consip o dai soggetti aggregatori per quelle categorie di beni e servizi ed in relazione a determinate soglie economiche individuate annualmente con DPCM. Da ciò consegue, pertanto, l’ampliamento del campo di verifica della sussistenza di convenzioni attive (anche in ambito regionale) ai fini almeno del raffronto dei parametri prezzo/qualità, nonché l’individuazione di uno specifico obbligo in capo ai comuni di approvvigionamento tramite le convenzioni per tutti i beni e servizi indicati nei DPCM di cui all’art. 9,

comma 3, del d.l. n. 66/2014. In presenza di tale obbligo, il comune può procedere ad acquisti autonomi solo “qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”, e “a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti” (così, il comma 510).

DATO ATTO che l’acquisizione servizio in oggetto rientra nei casi nei quali il comune è obbligato ad utilizzare le convenzioni e cioè:

- **applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;**

VISTI l’art. 1, commi 512/516, della Legge 28.12.2015, n. 218, secondo cui “le Amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento per il servizio informatico da acquisire:

- risultano convenzioni attive, ma con presenza di acquisto minimo;
- risultano prodotti presenti presso il Mepa di Consip;

VISTA la circolare interpretativa dell’AGID n. 2 del 24/06/2016, intitolata “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)”, ha precisato che “Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512 (...) andrà verificata la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d), decreto .legge. 95/2012).(…) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. Si ritiene che tale autorizzazione debba essere resa al momento dell’avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento dell’adozione della determina a contrarre. In tale momento andrà, pertanto, valutata la disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da Consip e dai soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. Le pubbliche

amministrazioni, nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici di cui al punto precedente, devono comunque adottare gli standard vigenti (...) e attenersi a quanto disposto dal comma 516 per le comunicazioni, inviandole in via anticipata”.

RILEVATO sulla base del tenore dell'art. 1, comma 516, e della circolare AGID n. 2 di poter procedere ad acquisto in oggetto rispettando l'obbligo dell'acquisto centralizzato, , da intendersi come utilizzo degli strumenti di acquisto e degli strumenti di negoziazione centralizzata , tramite ricorso al Mepa al link www.acquistinretepa.it, senza preventiva autorizzazione dell'organo di vertice dell'Amministrazione , in attesa di chiarimento interpretativo dell'organo amministrativo di vertice ;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 , che così dispone:

“ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;

RILEVATO che i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePa;

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip), in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata (scegliere l'alternativa) dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo ;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “ per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni ”, sicché si può affermare:

1) Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs 50/2016 è uno strumento di
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 44 del 05/02/2018

acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema di acquisto, poi si distingue in:

a) «strumenti di acquisto», come “strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientra tra gli strumenti di acquisto il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”, cioè mediante ordine di acquisto diretto;

b) «strumenti di negoziazione», come “strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione “il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale”, cioè mediante richiesta d’offerta.

2) il comma 6 dell’articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del “mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisto”, oppure se gli “strumenti di negoziazione”. Sotto la soglia dei 40.000 euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d’offerta;

VISTI

-il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;

-il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

TUTTO ciò premesso ;

ATTESO che, in data 02.02.2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito ZE2220468A ;

VISTO l'art. 23-ter del D.L.24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art. 1, comma 501 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che al comma 3 prevede espressamente: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 :

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”

DATO ATTO , inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione ;

CONTATTATO l'operatore economico FAST INFORMATICA snc, di Piredda Gian Stefano e Setzu Fabio, con sede in THIESI (SS), Via Vittorio Emanuele 2/A, CF-PIVA 02572490908, operante nel settore e professionalità nel campo di appartenenza;

VISTA l'offerta della Fast Informatica Snc , dettagliata come da richiesta in data 02.02.2018, e rilevato che il preventivo economico ammonta a complessivi € 995,00 oltre IVA di legge per la fornitura di n. 01 PC HP G4 Desktop PC HP MT 400G4, compresa garanzia 36 mesi, consegna ed installazione franco nostra sede;

CONSIDERATO che da una analisi effettuata tramite il Mepa, nonché dalla supervisione dell'Amministratore di sistema, si riscontra che il prezzo offerto risulta congruo anche in virtù della consegna ed installazione oltre che della stessa garanzia offerta;

RITENUTO quindi di procedere al di fuori del Mepa ex art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 , e attraverso affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a , del D:gs n. 50 2016, ed individuato nella Fast Informatica Snc l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla tipologia di fornitura in oggetto, rispettando in ultimo i principi della rotazione;

RITENUTO pertanto di disporre l'affidamento e di assumere impegno di spesa per l'importo di € 1.213,90 Iva di legge inclusa nei confronti della Fast Informatica Snc ;

TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è soggetta al regime dello "Split Payment" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e, pertanto, in essa trova applicazione il meccanismo di "scissione dei pagamenti" con il conseguente versamento al cedente prestatore della fornitura del solo imponibile indicato in fattura al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), la quale è corrisposta all'erario direttamente dalla pubblica amministrazione beneficiaria della cessione/prestazione;

RITENUTO di regolarizzare l'aspetto contrattuale con la FAST INFORMATICA snc, di Piredda Gian Stefano e Setzu Fabio, con sede in THIESI (SS), Via Vittorio Emanuele 2/A, CF-PIVA 02572490908 per quanto riguarda la fornitura di cui al presente atto ai sensi dell'art. 32 comma 14;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta fornitura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZE2220468A e la ditta affidataria dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

CONSIDERATO che al fine della verifica della regolarità contributiva la ditta fornitrice ai sensi del D.L. 25.09.2009, n. 210, convertito in legge 266/2002 e s.m.i. , non è necessaria l'acquisizione del DURC all'atto

dell'affidamento in quanto già effettuate da CONSIP all'atto dell'adesione da parte dell'operatore economico alla convenzione CONSIP mentre si dà atto che il DURC verrà comunque acquisito all'atto del pagamento delle fatture ;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate :

DI AFFIDARE direttamente alla FAST INFORMATICA snc, di Piredda Gian Stefano e Setzu Fabio, con sede in THIESI (SS), Via Vittorio Emanuele 2/A, CF-PIVA 02572490908, , la fornitura d un personal computer modelloi HP G4 Desktop PC HP MT 400G4, che prevede l'importo di euro 1.213,90 Iva inclusa

DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di fornire all'ufficio tecnico attrezzature informatiche adeguate e performanti per gli adempimenti di competenza ;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del Codice D.Lgs 50/2016.

DI IMPEGNARE, a favore di ditta FAST INFORMATICA snc, di Piredda Gian Stefano e Setzu Fabio, con sede in THIESI (SS), Via Vittorio Emanuele 2/A, CF-PIVA 02572490908, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.213,90 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella sottostante;

Di ATTRIBUIRE al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a Contrarre per l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, stabilendo di procedere all'aggiudicazione della stessa affidamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 18.04.2016 n. 50 alla ditta di cui sopra;

DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 1.213,90 in base al cronoprogramma della spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n. 118/2001 , così come modificato dal D.lgs n. 126/2004, nei seguenti termini :

- ANNO DI REGISTRAZIONE : 2018 ;
- ANNO DI IMPUTAZIONE (ESIGIBILITA) : 2018;

- CAPITOLO DI IMPUTAZIONE : Cap. 2030/60 codice 103202 PdC 2.02.01.07.001.

DI PRECISARE, a norma dell'art. 183 comma 9/bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

DI DARE ATTO sin d'ora che, a procedura conclusa, la ditta dovrà produrre documentazione fiscale (fattura) contenente l'indicazione dell'impegno di spesa e del CIG e CUP ove previsti per legge, e del codice IPA e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica;

DI STABILIRE CHE la ditta FAST INFORMATICA snc, di Piredda Gian Stefano e Setzu Fabio, con sede in THIESI (SS), Via Vittorio Emanuele 2/A, CF-PIVA 02572490908, incaricata alla fornitura/servizio, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e ii.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. Enti Locali;

DI ACCEERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio ;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line ;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione in Amministrazione trasparente, Sezione Bandi di gara e contratti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 81 del 02/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **05/02/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 81 del 02/02/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2018	2	2030	60	65	1	1.213,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** il **05/02/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 187

Il 02/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **44 del 05/02/2018** con oggetto

Affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 – FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - (C.I.G.) ZE2220468A - Determinazione a contrattare. Affidamento diretto e impegno fondi.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ONIDA MASSIMO** il **02/03/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.